

CODICE DI CONDOTTA SUL MULTILINGUISMO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL 1° LUGLIO 2019¹

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 342,
- visto il regolamento n. 1/1958 del Consiglio che fissa il regime linguistico della Comunità economica europea,
- visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 25, paragrafi 2 e 9, l'articolo 32, paragrafo 1, gli articoli 167 e 168, l'articolo 180, paragrafo 6, gli articoli 203, 204 e 205, l'articolo 208, paragrafo 9, l'articolo 226, paragrafo 6, e l'allegato IV, punto 7,
- visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016²,
- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, del 13 giugno 2007, sulle modalità pratiche della procedura di codecisione, in particolare i punti 7, 8 e 40,
- visto il Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria del 28 settembre 2017,
- vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2011 su "Multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione – attuazione della decisione relativa al bilancio del Parlamento europeo per il 2012",
- vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 15 dicembre 2014 sulla regolamentazione sulle missioni delle delegazioni di commissioni parlamentari al di fuori dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 6,
- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 15 ottobre 2015 sulle norme di applicazione relative alle attività delle delegazioni, in particolare l'articolo 6,
- vista la risoluzione del Parlamento del 10 settembre 2013 dal titolo "Verso un servizio di interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo"³,
- visto l'accordo quadro di cooperazione del 15 marzo 2006 concluso con il Mediatore europeo,

¹ Il presente Codice di condotta sostituisce il Codice di condotta del 16 giugno 2014.

² GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1.

³ P7_TA PROV(2013)0347

- viste le modalità pratiche amministrative del 26 luglio 2011, convenute fra il Parlamento europeo e il Consiglio, per l'applicazione dell'articolo 294, paragrafo 4, TFUE in caso di accordi in prima lettura,
- visto l'accordo di cooperazione del 5 febbraio 2014 concluso tra il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo, quest'ultimo ha difeso il principio del multilinguismo ed evidenziato la specificità del Parlamento per quanto riguarda le esigenze di interpretazione e di traduzione, sottolineando nel contempo l'importanza della cooperazione interistituzionale in questo settore.
- (2) I documenti elaborati dal Parlamento dovrebbero essere della massima qualità. È necessaria una particolare attenzione alla qualità quando il Parlamento funge da legislatore, in conformità con i requisiti del progetto interistituzionale "Legiferare meglio".
- (3) Al fine di mantenere l'elevata qualità dei servizi linguistici del Parlamento, condizione indispensabile per garantire appieno i diritti dei deputati di esprimersi nella lingua di loro scelta, tutti gli utenti devono rispettare scrupolosamente gli obblighi del presente codice quando fanno ricorso ai servizi linguistici.
- (4) l'applicazione sostenibile del multilinguismo integrale dipende da una piena consapevolezza degli utenti dei servizi linguistici quanto al costo connesso alla fornitura di tali servizi e quindi quanto alla loro responsabilità di farne un uso ottimale ed efficiente sotto il profilo delle risorse.
- (5) Durante il periodo transitorio di penuria di risorse linguistiche a seguito di un allargamento sono necessarie misure particolari di ripartizione di tali risorse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Disposizioni generali

1. I diritti dei deputati in materia linguistica sono disciplinati dal regolamento del Parlamento europeo. Tali diritti sono assicurati sulla base dei principi del "multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse". Il presente Codice di condotta ne fissa le modalità di attuazione con particolare riferimento alle priorità cui attenersi nei casi in cui le risorse linguistiche non consentono di fornire tutti i servizi richiesti.
2. I servizi linguistici in seno al Parlamento europeo sono gestiti sulla base dei principi del "multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse". Sarà pertanto rispettato integralmente il diritto dei deputati di utilizzare al Parlamento la lingua ufficiale di loro scelta conformemente a quanto stabilito dal regolamento del Parlamento europeo. Le risorse da destinare al multilinguismo verranno contenute grazie a una gestione basata sulle esigenze

reali degli utenti, sulla responsabilizzazione di questi ultimi e su una migliore pianificazione delle richieste di servizi linguistici. Compete agli utenti definire le proprie esigenze linguistiche, ma è compito del servizio fornitore adottare le decisioni e definire le modalità necessarie per assicurare i servizi richiesti.

3. Il progetto di calendario delle tornate e delle settimane riservate ad attività al di fuori delle tornate, sottoposto alla Conferenza dei presidenti tiene conto, nella misura del possibile, dei vincoli del "multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse" per i lavori degli organi ufficiali dell'Istituzione.
4. I servizi di interpretazione e traduzione sono riservati agli utenti e alle categorie di documenti di cui agli articoli 2 e 14. Salva autorizzazione esplicita ed eccezionale dell'Ufficio di presidenza, essi non possono essere messi a disposizione né dei deputati a titolo individuale, né di organismi esterni. La messa a punto giuridico-linguistica è riservata alle categorie di documenti elencate all'articolo 10.
5. Le riunioni dei gruppi politici sono disciplinate dalla "Regolamentazione relativa alle riunioni dei gruppi politici". Nel caso in cui le risorse linguistiche non consentano di fornire ai gruppi tutti i servizi richiesti, si applicano le modalità stabilite nel presente Codice di condotta.

PARTE I INTERPRETAZIONE

Articolo 2

Ordine di priorità per gli utenti dei servizi di interpretazione

1. L'interpretazione è riservata agli utenti secondo l'ordine di priorità seguente:
 - a) seduta plenaria;
 - b) riunioni politiche prioritarie, come le riunioni del Presidente, degli organi del Parlamento (quali definiti nel titolo I, capitolo 3, del regolamento del Parlamento europeo) e dei suoi gruppi di lavoro e dei comitati di conciliazione;
 - c) i) commissioni parlamentari; delegazioni parlamentari, triloghi e connesse riunioni dei relatori ombra: nei periodi in cui si riuniscono le commissioni, le commissioni e delegazioni parlamentari e i triloghi hanno la priorità rispetto a tutti gli altri utenti, eccetto quelli di cui alle lettere a) e b),
ii) gruppi politici: durante le tornate e nei periodi in cui si riuniscono, i gruppi politici hanno la priorità rispetto a tutti gli altri utenti, eccetto quelli di cui alle lettere a) e b);
 - d) riunioni congiunte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dell'UE;
 - e) conferenze stampa, azioni istituzionali di informazione dei media, compresi i seminari; altri eventi istituzionali di comunicazione;
 - f) altri organi ufficiali autorizzati dall'Ufficio di presidenza e dalla Conferenza dei presidenti;
 - g) talune funzioni amministrative per le quali il servizio di interpretazione è stato autorizzato dal Segretario generale.

l'interpretazione è riservata in linea di principio alle riunioni degli organi parlamentari. L'interpretazione per le riunioni amministrative può pertanto essere concessa solo previa autorizzazione del Segretario generale, sulla base di una richiesta debitamente sostanziata

dell'utente e di un parere tecnico elaborato dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze (DG LINC) in merito alla disponibilità delle risorse, al fine di assegnare alla riunione in questione una fascia oraria non occupata da un gran numero di riunioni parlamentari

2. Il Parlamento europeo fornisce altresì un servizio di interpretazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (conformemente al protocollo 1 dell'Accordo di Cotonou), all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, all'Assemblea parlamentare Europa-America latina, all'Assemblea parlamentare Euronest e alle riunioni parlamentari congiunte (conformemente alla regolamentazione in vigore) nonché al Mediatore europeo (in conformità con l'accordo quadro di cooperazione del 15 marzo 2006).
3. Inoltre, il Parlamento può fornire servizi di interpretazione ad altre istituzioni europee, nonché al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo nel quadro dell'accordo di cooperazione del 5 febbraio 2014.

Articolo 3 *Gestione dell'interpretazione*

1. L'interpretazione per tutti gli utenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 è fornita esclusivamente dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze.
2. L'interpretazione è assicurata secondo un sistema misto che è basato sui profili di interpretazione definiti all'articolo 4, paragrafo 1, e su tutti i sistemi di interpretazione generalmente noti in funzione delle esigenze linguistiche reali e della disponibilità degli interpreti. I deputati sono incoraggiati a fornire informazioni in merito alla loro scelta di una o più lingue ufficiali, al fine di stabilire i profili di interpretazione per alcuni tipi di riunioni, nei casi in cui le risorse linguistiche non siano sufficienti a fornire tutti i servizi richiesti.
3. La gestione delle risorse di interpretazione si basa su un sistema di scambio di informazioni tra gli utenti quali definiti all'articolo 2, i servizi richiedenti e la Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze.
4. Servizi di interpretazione ad personam possono essere messi a disposizione dei deputati a titolo individuale se sono titolari di cariche aventi diritto al servizio di interpretazione personalizzato descritto all'allegato 1.

Articolo 4 *Regime linguistico delle riunioni nei luoghi di lavoro*

1. Per le riunioni nei luoghi di lavoro, ad eccezione della seduta plenaria, ciascun utente elabora al momento della sua costituzione, e successivamente aggiorna, un profilo di interpretazione tenendo conto delle informazioni fornite dai deputati che formano l'organo in questione e della loro scelta di una o più lingue ufficiali per le riunioni ufficiali.

Il profilo di interpretazione tiene conto delle lingue nel modo seguente:

- a) Profilo standard – basato sulle lingue di prima scelta in cui i deputati hanno dichiarato di sapersi esprimere e/o di poter ricevere il servizio di interpretazione, fino al massimo possibile nella sala riunioni;
- b) Profilo asimmetrico – basato sulle lingue di prima scelta in cui i deputati desiderano esprimersi, e sulle lingue di scelta alternativa per ricevere il servizio di interpretazione se la lingua di prima scelta non è disponibile.

In circostanze eccezionali, un profilo di base può essere fornito tenendo conto delle lingue di scelta alternativa in cui i deputati hanno dichiarato di sapersi esprimere e/o di poter ricevere il servizio di interpretazione, se la lingua di prima scelta non è disponibile.

2. La gestione del profilo è di competenza della segreteria dell'organo in questione, d'intesa con il suo presidente. Tale profilo è regolarmente aggiornato a seconda delle lingue richieste ed effettivamente utilizzate, di comune intesa tra i servizi competenti.
3. Le riunioni sono organizzate, in linea generale, sulla base del profilo di interpretazione standard. Se le previsioni di partecipazione dei deputati e degli invitati ufficiali a una riunione particolare consentono di rinunciare a una lingua, la segreteria dell'organo ne informa i servizi competenti, che possono decidere congiuntamente di applicare parzialmente o integralmente uno degli altri profili di interpretazione.

Articolo 5

Regime linguistico delle riunioni fuori dei luoghi di lavoro

Commissioni e delegazioni parlamentari

1. Il regime linguistico è fissato in conformità dell'articolo 167, paragrafi 3 e 4, del regolamento, previa conferma da parte dei membri della loro presenza alla riunione entro il giovedì della seconda settimana precedente la riunione in questione.
2. Per le missioni effettuate nelle settimane riservate alle attività parlamentari esterne, il profilo di interpretazione standard della missione può includere fino a un massimo di cinque lingue sulla base del profilo linguistico di interpretazione standard della commissione o della delegazione. Altre lingue possono essere fornite in modo asimmetrico se ciò non comporta un aumento del numero di cabine di interpretazione e/o di interpreti. L'Ufficio di presidenza può, in circostanze eccezionali, autorizzare l'interpretazione in più di cinque lingue, se le risorse di bilancio e la disponibilità di interpreti lo consentono⁴.
3. Per le missioni effettuate al di fuori delle settimane riservate alle attività parlamentari esterne si applica un regime linguistico per le missioni limitato che non può superare l'interpretazione verso una lingua sulla base del profilo di interpretazione standard della commissione ovvero delegazione.

⁴ Gli utenti dovrebbero presentare una richiesta debitamente sostanziata sulla base della quale la Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le Conferenze elabora un parere tecnico.

Gruppi politici

4. L'interpretazione attiva è assicurata, per un massimo del 60% delle lingue del profilo di interpretazione standard del gruppo e senza che il numero delle lingue possa essere superiore a sette.
Altre lingue rappresentate in seno al gruppo possono essere fornite in modo asimmetrico se ciò non comporta un aumento del numero di cabine di interpretazione e/o di interpreti.
Se la lingua del paese ospite non figura nel profilo linguistico di interpretazione standard del gruppo, l'interpretazione attiva e passiva di tale lingua può essere assicurata a titolo supplementare.
In circostanze eccezionali, l'Ufficio di presidenza può concedere una deroga alle regole di cui al primo e secondo comma. In tali casi può chiedere al gruppo di partecipare alle spese connesse alla deroga.

Articolo 6

Programmazione, coordinamento e trattamento delle domande di riunioni con interpretazione

1. Le Direzioni generali "Politiche interne" e "Politiche esterne" e i Segretari generali dei gruppi politici presentano alla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze le richieste dei loro organi permanenti⁵ non oltre tre mesi prima, garantendo che le riunioni siano ripartite equamente tra le fasce orarie⁶ della settimana di lavoro.
2. Il Servizio Calendario delle riunioni, da un lato, e i Segretari generali dei gruppi politici, dall'altro, prendono le misure necessarie al coordinamento delle domande dei rispettivi utenti, in particolare in relazione alle domande concernenti riunioni straordinarie e domande di riunioni presentate all'ultimo momento.
3. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze tratta le domande in base alle priorità stabilite dal servizio richiedente, tenendo conto dell'ordine di priorità stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, e dei profili di interpretazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze, insieme ai servizi richiedenti, assicura il necessario coordinamento qualora un utente presenti una domanda di riunione con interpretazione in una fascia oraria normalmente riservata a un altro utente. Spetta tuttavia all'utente ottenere, se del caso, il benestare delle autorità politiche in ordine alla deroga al calendario parlamentare.
5. In caso di domande concorrenti con lo stesso livello di priorità o nei casi di forza maggiore di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), la questione è sottoposta al Segretario generale per autorizzazione preventiva, sulla base di una richiesta debitamente sostanziata dell'utente e dal Servizio Calendario delle riunioni e di un parere tecnico sulla disponibilità delle risorse elaborato dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze⁷.

⁵ Come indicato all'allegato VI del regolamento.

⁶ Sulla base di due fasce orarie giornaliere di quattro ore.

⁷ La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze può proporre altre fasce orarie disponibili vicine alla fascia richiesta, al fine di garantire una migliore ripartizione delle riunioni in conformità con l'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 7
Principi di programmazione

1. Ad eccezione della settimana di tornata e fatta salva la disponibilità di risorse umane, il numero di riunioni parallele con interpretazione non supera in nessun caso le 16 riunioni giornaliere⁸. Entro tale massimale, si applicano le seguenti restrizioni:
 - al massimo 5 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 23 lingue ufficiali (una delle quali, la plenaria, può avere la copertura di tutte le lingue ufficiali);
 - altre 4 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 16 lingue ufficiali⁹;
 - altre 5 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 12 lingue ufficiali;
 - altre 2 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 6 lingue ufficiali.
2. Le commissioni organizzano le riunioni ordinarie durante le settimane di commissione, scegliendo un arco di tempo tra i seguenti:
 - Fascia A: da lunedì all'ora di pranzo a martedì pomeriggio (al massimo 3 mezze giornate),
 - Fascia B: da mercoledì mattina a giovedì pomeriggio (al massimo 4 mezze giornate).Durante le settimane di commissione, nei pomeriggi di martedì e mercoledì, 5 fasce orarie sono riservate ai triloghi e alle connesse riunioni dei relatori ombra e 11 fasce orarie alle riunioni di commissione, oppure sono riservate ai triloghi e alle connesse riunioni dei relatori ombra 4 fasce orarie nell'eventualità che vi siano 12 riunioni di commissione, mentre in linea di principio le riunioni delle delegazioni sono fissate nelle fasce orarie del giovedì pomeriggio.
3. La durata massima dell'interpretazione per le riunioni è pari a quattro ore per mezza giornata, ad eccezione delle riunioni degli utenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b). Quando tale limite è superato, le risorse di interpretazione aggiuntive necessarie sono prese in considerazione per il limite definito all'articolo 7, paragrafo 1.
4. Non possono essere accolte richieste estemporanee di prolungamento delle riunioni.

Articolo 8
Termini per la presentazione e l'annullamento di domande di riunione con interpretazione e copertura linguistica

Riunioni nei luoghi di lavoro

1. Per le riunioni che si svolgono nei luoghi di lavoro si applicano le seguenti scadenze:

a) *Domande di riunione*

Salvo i casi di forza maggiore o i termini previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi domanda di

⁸ Sulla base di due fasce orarie di quattro ore al giorno.

⁹ Ogniqualvolta siano disponibili risorse, la copertura linguistica di tali riunioni può essere aumentata ad un massimo di 18 lingue ufficiali.

- riunione supplementare¹⁰,
- rinvio di una riunione, o
- cambiamento del luogo di riunione

è presentata non oltre una settimana prima della data prevista per la riunione in questione, o due settimane se la domanda riguarda una fascia oraria caratterizzata da picchi di attività¹¹. Tali domande sono trattate conformemente alle procedure di cui all'articolo 6.

b) *Domande di copertura linguistica*

Le domande di copertura di una lingua ufficiale supplementare sono presentate non oltre due settimane prima della data prevista per la riunione in questione. Scaduto tale termine, tale domanda è accolta solo se le risorse lo consentono.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di copertura di lingue supplementari (senza garanzia di disponibilità delle risorse) e per la conferma delle domande già presentate è fissato alle 12.00 del giovedì della settimana precedente la riunione in questione. Per le nuove domande presentate dopo tale termine, il Servizio Calendario delle riunioni valuta, insieme alla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze, se applicare parzialmente o integralmente un profilo di interpretazione non standard, a meno che le risorse necessarie non siano divenute disponibili in seguito a un annullamento nella stessa fascia oraria o se la domanda riguarda una fascia oraria di bassa attività¹².

Le domande di copertura di una lingua non UE sono presentate non oltre quattro settimane prima della data prevista per la riunione in questione.

c) *Annullamento*

La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze è sempre informata dell'annullamento di una riunione o di una lingua nei tempi più brevi e, in ogni caso, entro le 12.00 del giovedì della settimana precedente la riunione. Il momento dell'annullamento funge da base per il calcolo dei costi sostenuti che saranno tenuti in considerazione dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le Conferenze nell'ambito della relazione prevista all'articolo 15.

Riunioni fuori dai luoghi di lavoro

2. Per le riunioni che si svolgono fuori dai luoghi di lavoro si applicano le seguenti scadenze:

a) *Domande di riunione*

Salvo i casi di forza maggiore o nel caso in cui le date non siano fissate dal Parlamento, qualsiasi domanda di

¹⁰Non sono considerate come riunioni supplementari le riunioni coperte dalle équipes di interpretazione messe a disposizione dei gruppi durante le tornate, sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, della regolamentazione amministrativa relativa alle riunioni dei gruppi politici.

¹¹ Martedì e mercoledì delle settimane di attività parlamentare a Bruxelles.

¹² Giovedì pomeriggio delle settimane di attività parlamentare a Bruxelles.

- riunione supplementare¹³,
 - rinvio di una riunione, o
 - cambiamento del luogo di riunione
- è presentata non oltre sei settimane prima della data prevista per la riunione in questione. Tali domande sono trattate conformemente alle procedure di cui all'articolo 6.

b) *Domande di copertura linguistica*

Fatto salvo l'articolo 5, le domande di copertura di una lingua supplementare sono presentate non oltre sei settimane prima della data prevista per la riunione in questione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di copertura di lingue supplementari (senza garanzia di disponibilità delle risorse) e per la conferma delle domande già presentate è fissato alle 12.00 del giovedì della seconda settimana precedente la riunione in questione.

Per le domande presentate dopo tale termine, il Servizio Calendario delle riunioni valuta, insieme alla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze, se applicare in parte o del tutto un profilo di interpretazione non standard.

c) *Annullamento*

La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze è sempre informata dell'annullamento di una riunione o di una lingua nei tempi più brevi e, in ogni caso, entro le 12.00 del giovedì della seconda settimana precedente la riunione. Il momento dell'annullamento funge da base per il calcolo dei costi sostenuti che saranno tenuti in considerazione dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le Conferenze nell'ambito della relazione prevista all'articolo 15.

PARTE II

MESSA A PUNTO GIURIDICO-LINGUISTICA E VERIFICA LINGUISTICA¹⁴

Articolo 9

Presentazione e rinvio dei testi per la messa a punto giuridico-linguistica o la verifica linguistica

1. Prima di essere inviati ai servizi di traduzione, tutti i testi delle commissioni parlamentari soggetti a messa a punto giuridico-linguistica o a verifica linguistica sono trasmessi:
 - nel caso di testi legislativi, alla Direzione degli Atti legislativi per la messa a punto giuridico-linguistica,
 - nel caso di testi non legislativi, alla Direzione generale della Traduzione per la verifica linguistica¹⁵.

¹³ Non sono considerate come riunioni supplementari le riunioni coperte dalle équipes di interpretazione messe a disposizione dei gruppi durante le tornate, sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, della regolamentazione amministrativa relativa alle riunioni dei gruppi politici.

¹⁴ Per la pianificazione preventiva e i termini per la messa a punto e la verifica, si veda anche la parte III, articoli 12 e 13.

¹⁵ Per "verifica linguistica" si intende un controllo linguistico eseguito su un testo non legislativo, che verte su grammatica, punteggiatura, ortografia, terminologia, scorrevolezza, registro e stile.

2. Ad eccezione dei testi di accordo provvisorio a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, in linea di principio il compito di messa a punto o di verifica di un testo è espletato entro il termine di un giorno lavorativo dal ricevimento dello stesso.
Le modifiche non tecniche ad un testo approvato in commissione possono essere apportate solo attraverso la messa a punto o la verifica, se concordate con la segreteria della commissione sotto la responsabilità del presidente della commissione stessa.
I testi sottoposti a messa a punto o a verifica con l'accordo della segreteria della commissione parlamentare interessata sostituiscono il testo inizialmente presentato dalla commissione ai fini della traduzione e della creazione di versioni successive. Una copia elettronica del testo è inviata automaticamente alla segreteria della commissione ("copy-back").
3. Onde consentire alla Direzione degli Atti legislativi e alla Direzione generale della Traduzione di espletare i loro compiti di messa a punto o verifica entro il termine di un giorno lavorativo, le segreterie di commissione provvedono affinché la persona designata come responsabile del testo sia disponibile per rispondere a tutte le domande concernenti il testo durante il periodo in questione.
4. Il termine stabilito nel presente articolo è prorogato nel caso di testi lunghi, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, o, d'intesa con la segreteria della commissione interessata, nel caso di pacchi di emendamenti eccezionalmente voluminosi, di carico di lavoro eccezionale, o ancora quando le circostanze permettono una scadenza più lunga
5. Se, a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria, la Direzione degli Atti legislativi espleta i compiti di messa a punto giuridico-linguistica del testo entro il termine di sei settimane dal ricevimento delle traduzioni dai servizi di traduzione del Parlamento o del Consiglio, come previsto al punto 40 della dichiarazione comune del 13 giugno 2007 sulle modalità pratiche della procedura di codecisione e nelle modalità pratiche amministrative del 26 luglio 2011 per l'applicazione dell'articolo 294, paragrafo 4, TFUE in caso di accordi in prima lettura.
6. Per la messa a punto e la verifica dei testi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, i termini sono concordati con il servizio richiedente caso per caso.

Articolo 10

Ordine di priorità per la messa a punto giuridico-linguistica

1. Le seguenti categorie di documenti sono messe a punto dalla Direzione degli Atti legislativi secondo l'ordine di priorità indicato:
 - a) accordi provvisori raggiunti con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria;
 - b) relazioni legislative definitive delle commissioni parlamentari, per le quali le commissioni hanno deciso di avviare negoziati a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;
 - c) relazioni legislative definitive delle commissioni parlamentari e relativi emendamenti presentati in Aula;
 - d) emendamenti di compromesso a relazioni legislative definitive;
 - e) progetti di relazioni legislative delle commissioni parlamentari;
 - f) pareri legislativi delle commissioni parlamentari;
 - g) progetti di pareri legislativi delle commissioni parlamentari;

- h) emendamenti presentati nelle commissioni competenti per il merito o nelle commissioni competenti per parere.

Per quanto concerne i testi di cui alle lettere da b) a h), sono sottoposte a messa a punto solo le parti di tali testi che possono essere successivamente poste in votazione in Aula, motivazioni escluse.

- 2. La Direzione degli Atti legislativi segue i lavori delle commissioni parlamentari e fornisce, su richiesta, consulenza e assistenza ai deputati e alle segreterie di commissione per quanto concerne la redazione dei testi legislativi di cui al paragrafo 1.
- 3. I testi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere messi a punto dalla Direzione degli Atti legislativi se le risorse di quest'ultima lo consentono.

Articolo 11 *Ordine di priorità per la verifica linguistica*

- 1. Le seguenti categorie di documenti sono verificate dalla Direzione generale della Traduzione secondo l'ordine di priorità indicato:
 - a) relazioni non legislative definitive delle commissioni parlamentari e relativi emendamenti presentati in Aula;
 - b) progetti di relazioni non legislative delle commissioni parlamentari;
 - c) pareri non legislativi delle commissioni parlamentari;
 - d) progetti di pareri non legislativi delle commissioni parlamentari;
 - e) proposte di risoluzione;
 - f) emendamenti di compromesso a relazioni non legislative definitive.

Per quanto concerne i testi di cui alle lettere da a) a d) e alla lettera f), sono sottoposte a verifica solo le parti di tali testi che possono essere successivamente poste in votazione in Aula, motivazioni escluse.

- 2. La Direzione generale della Traduzione segue i lavori delle commissioni parlamentari e fornisce, su richiesta, consulenza e assistenza ai deputati e alle segreterie di commissione per quanto concerne la redazione dei testi parlamentari non legislativi di cui al paragrafo 1.
- 3. I testi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere verificati dalla Direzione generale della Traduzione se le risorse di quest'ultima lo consentono.

PARTE III **TRADUZIONE**

Articolo 12 *Trasmissione e qualità degli originali e pianificazione preventiva per i servizi di messa a punto, verifica e traduzione*

- 1. Tutte le domande di traduzione sono presentate attraverso le applicazioni informatiche appropriate. Il testo originale del documento da tradurre è contemporaneamente inserito dal

servizio richiedente nel repository appropriato. Il testo originale rispetta i modelli e le norme di marcatura in vigore. Esso è di qualità tecnica adeguata al fine di permettere l'utilizzo dei pertinenti strumenti informatici per la traduzione¹⁶. Inoltre, esso è di qualità linguistica e redazionale adeguata ed è corredato di tutti i riferimenti necessari onde evitare doppie traduzioni e assicurare la coerenza e la qualità del testo tradotto.

2. Le segreterie delle commissioni, e tutti gli altri richiedenti di servizi di traduzione, sulla base del rispettivo programma di lavoro, informano a scadenza trimestrale i servizi dei giuristi linguisti e della traduzione in merito al carico di lavoro previsto. In caso di testi eccezionalmente lunghi e/o qualora si attendano pacchetti di emendamenti eccezionalmente voluminosi, viene immediatamente lanciato un allarme preventivo a tutte le parti interessate.
3. I servizi dei giuristi linguisti e della traduzione lanciano altresì immediatamente un allarme preventivo alle segreterie di commissione e tutti gli altri richiedenti di servizi di traduzione qualora prevedano difficoltà a rispettare la scadenza richiesta.

Articolo 13

Termini per la messa a punto, la verifica e la traduzione, e tempi necessari tra domanda e traduzione¹⁷

1. I testi destinati all'esame in sede di commissione o di delegazione parlamentare sono presentati dalla segreteria della commissione o della delegazione attraverso le applicazioni informatiche appropriate non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione in questione per la quale è richiesta la traduzione. Il termine di 10 giorni lavorativi comprende un giorno lavorativo per la messa a punto o la verifica da parte della Direzione degli Atti legislativi o della Direzione generale della Traduzione (ad eccezione dei testi lunghi – più di otto pagine standard –, per i quali sono concessi due giorni lavorativi per la messa a punto o la verifica). Qualora sia stato rispettato tale termine, i testi tradotti sono messi a disposizione in formato elettronico non oltre due giorni lavorativi prima della riunione. Essi sono quindi stampati e distribuiti alla riunione per la quale è richiesta la traduzione.
2. Le relazioni finali approvate dalle commissioni parlamentari possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata se sono state trasmesse per la presentazione e, nel caso delle relazioni legislative finali e degli emendamenti al regolamento, per la messa a punto da parte della Direzione degli Atti legislativi o per la verifica linguistica da parte della Direzione generale della Traduzione, e per la presentazione, non oltre:
 - a) un mese prima della tornata in questione, in caso di relazioni legislative di prima lettura (COD***I);
 - b) il venerdì della quarta settimana lavorativa che precede la settimana di tornata in questione in caso di relazioni legislative approvate in base alla procedura di consultazione o di approvazione (CNS, NLE, APP) e di relazioni di iniziativa (INL, INI);
 - c) il venerdì della terza settimana lavorativa che precede la settimana di tornata in questione nel caso delle altre relazioni.

Qualora siano stati rispettati tali termini, le relazioni sono messe a disposizione dei gruppi in tutte le lingue ufficiali entro le 12.00 del venerdì della seconda settimana che precede la

¹⁶ Si veda il [Vade Mecum for Authors and Requesting Services](#), pubblicato dalla Direzione generale della traduzione.

¹⁷ Per "tempi necessari tra domanda e traduzione" si intende il tempo tra l'avvio e il completamento del processo di traduzione.

tornata. Tuttavia, le relazioni legislative in prima lettura (COD***I) sono messe a disposizione entro 10 giorni lavorativi dalla loro presentazione attraverso le applicazioni informatiche appropriate.

Le relazioni definitive sono presentate alla Direzione degli Atti legislativi a fini di messa a punto (nel caso di testi legislativi) o alla Direzione generale della Traduzione a fini di verifica linguistica (nel caso di testi non legislativi) non appena possibile dopo l'approvazione in commissione e, in linea di principio, non oltre due giorni lavorativi dopo la loro adozione.

Se, a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento, una commissione ha deciso di avviare negoziati sulla base di una relazione legislativa definitiva, il termine di un mese di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non si applica. La Direzione degli Atti legislativi e la Direzione generale della Traduzione garantiscono che tali relazioni legislative definitive siano messe a punto e che la loro versione linguistica originale sia distribuita in via prioritaria al momento della presentazione attraverso le applicazioni informatiche appropriate.

3. Se, a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria, il testo concordato è trasmesso a fini di traduzione da parte dei servizi del Parlamento con una scadenza di dieci giorni lavorativi. In casi urgenti può essere applicata una scadenza più breve, tenendo conto del calendario legislativo concordato tra le istituzioni.
4. Per le interrogazioni e le interpellanze sono previsti i seguenti tempi tra domanda e traduzione:
 - a) Interrogazioni con richiesta di risposta scritta: 5 giorni lavorativi;
 - b) Interrogazioni prioritarie con richiesta di risposta scritta: 3 giorni lavorativi.
 - c) Interrogazioni con richiesta di risposta orale: 1 giorno lavorativo;
 - d) Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta: 3 giorni lavorativi.
5. Per tutti gli altri testi, ad esclusione dei documenti per il Presidente, gli organi del Parlamento, i comitati di conciliazione, il Segretario generale o il Servizio giuridico, si applica in generale un tempo di almeno 10 giorni lavorativi tra domanda e traduzione.
6. Il Presidente può autorizzare deroghe ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2 nel caso di testi aventi carattere di urgenza alla luce delle scadenze imposte dai trattati o delle priorità fissate dalla Conferenza dei presidenti, tenuto conto dei calendari legislativi concordati tra le istituzioni.
7. I termini stabiliti nel presente articolo possono essere prorogati, d'intesa con il servizio richiedente della traduzione interessato, nel caso di testi di lunghezza eccezionale, di pacchetti di emendamenti eccezionalmente voluminosi, di un carico di lavoro eccezionale, di situazioni in cui le circostanze consentono una scadenza globale più lunga, o di testi che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.
8. Per i documenti dei gruppi politici da esaminare in Aula il termine di presentazione è fissato dalla Conferenza dei presidenti nell'ordine del giorno, in generale alle 13.00 del mercoledì della settimana precedente la tornata.

Scaduto tale termine, non sono ammesse modifiche del testo presentato dal gruppo.
9. I deputati possono chiedere la traduzione di estratti delle discussioni in Aula o di altri testi direttamente collegati alle loro attività parlamentari nella lingua ufficiale di loro scelta. Ogni deputato ha diritto alla traduzione di un massimo di 30 pagine all'anno (per tutte le combinazioni linguistiche). Questo diritto è strettamente personale e non trasferibile e non

può essere riportato da un anno all'altro. Il tempo necessario tra domanda e traduzione è di almeno 10 giorni lavorativi.

Altri organi ufficiali del Parlamento possono richiedere la traduzione di estratti del resoconto integrale, in particolare qualora occorra agire su uno o più interventi.

10. I testi del Presidente, degli organi del Parlamento, dei comitati di conciliazione, del Segretario generale o del Servizio giuridico nonché i testi per i quali è stata decisa l'urgenza conformemente all'articolo 163, paragrafo 2, del regolamento o presentati conformemente agli articoli 111 e 112 nel contesto di scadenze brevissime o urgenze sono tradotti nei tempi più brevi consentiti dalle risorse, tenendo conto dell'ordine di priorità previsto all'articolo 14 e della scadenza richiesta.

Articolo 14 *Servizi di traduzione forniti*

1. Le seguenti categorie di documenti sono tradotte dalla Direzione generale della Traduzione secondo l'ordine di priorità indicato:
 - a) documenti da porre in votazione in Aula:
 - testi concordati a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento;
 - relazioni legislative definitive delle commissioni parlamentari, per le quali le commissioni hanno deciso di avviare negoziati a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;
 - relazioni legislative e relativi emendamenti,
 - relazioni non legislative e relativi emendamenti,
 - proposte di risoluzione e relativi emendamenti;
 - b) documenti prioritari per il Presidente, gli organi del Parlamento, i comitati di conciliazione, il Segretario generale o il Servizio giuridico;
 - c) documenti da esaminare in commissione che possono essere posti in votazione in Aula: progetti di relazione, emendamenti, emendamenti di compromesso, progetti di parere, pareri definitivi, progetti di proposte di risoluzione;
 - d) altri documenti da esaminare in commissione: documenti di lavoro, sintesi esecutive e note informative.
2. I servizi di traduzione sono altresì disponibili per i seguenti utenti:
 - a) le delegazioni parlamentari (in due lingue ufficiali scelte dalla delegazione interessata);
 - b) i gruppi politici¹⁸;
 - c) altri organi ufficiali autorizzati dall'Ufficio di presidenza e dalla Conferenza dei presidenti;
 - d) i deputati, per quanto riguarda i testi direttamente legati alle loro attività parlamentari, entro i limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9;
 - e) i dipartimenti tematici e i servizi di ricerca;
 - f) il segretariato del Parlamento per quanto riguarda le sue esigenze amministrative e di comunicazione.
3. Il Parlamento europeo fornisce altresì un servizio di traduzione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (conformemente al primo protocollo dell'Accordo di Cotonou),

¹⁸ Inoltre, per i documenti direttamente legati alle attività parlamentari ogni gruppo può altresì chiedere la traduzione di documenti urgenti fino a un massimo di 15 pagine per gruppo alla settimana.

all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, all'Assemblea parlamentare Europa-America latina e all'Assemblea parlamentare Euronest (conformemente alla rispettiva regolamentazione in vigore), nonché al Mediatore europeo (in base all'accordo quadro di cooperazione del 15 marzo 2006).

4. Inoltre, il Parlamento può fornire servizi di traduzione al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo nel quadro dell'accordo di cooperazione del 5 febbraio 2014.

Articolo 15
Lunghezza dei testi da tradurre

1. I seguenti limiti massimi si applicano ai testi presentati per essere tradotti:
 - a) Documenti di lavoro preparatori e motivazioni:

7 pagine per una relazione non legislativa
6 pagine per una relazione legislativa
12 pagine per una relazione di iniziativa legislativa
12 pagine per una relazione di attuazione
3 pagine per un parere legislativo
 - b) Progetti di proposte di risoluzione: 4 pagine inclusi i considerando ed esclusi i visti
 - c) "Suggerimenti" contenuti in pareri non legislativi: 1 pagina
 - d) Motivazioni degli emendamenti: 500 caratteri
 - e) Sintesi esecutive: 5 pagine
 - f) Interrogazioni con richiesta di risposta scritta: 200 parole
 - g) Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta: 500 parole
 - h) Proposte di risoluzione a norma dell'articolo 133 del regolamento: 200 parole

Per pagina si intende un testo di 1500 caratteri stampati, esclusi gli spazi.

2. Una commissione parlamentare può concedere una deroga al suo relatore rispetto ai limiti fissati al paragrafo 1, a condizione di non superare una riserva annuale di 45 pagine. La Conferenza dei presidenti di commissione viene informata preventivamente della deroga, al fine di verificarne la compatibilità con la riserva assegnata. Quando la commissione ha esaurito la riserva annuale, qualsiasi ulteriore deroga deve essere autorizzata dall'Ufficio di presidenza.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
Responsabilizzazione degli utenti e dei servizi linguistici

1. I servizi di interpretazione e di traduzione informano gli utenti ogni sei mesi sia in merito ai costi generati dalle loro domande di servizi linguistici che al grado di rispetto del Codice.
2. Al termine di ogni riunione il capo équipe degli interpreti redige, d'intesa con la segreteria della riunione, un resoconto dei servizi di interpretazione richiesti ma non utilizzati destinato al Direttore generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze. Copia di tale

resoconto è trasmessa alla segreteria dell'organo interessato indicando l'ora dell'inizio e della fine effettiva dei lavori.

3. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze elabora, previa consultazione dei servizi clienti, una relazione che include analisi quantitative e qualitative dei motivi per i quali si sono verificati domande tardive e annullamenti o le lingue richieste non sono state utilizzate.
4. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze trasmette al Segretario generale, a intervalli regolari annuali, una relazione sull'effettiva occupazione delle sale riunione dotate di apparecchiature per l'interpretazione.
5. Inoltre i servizi di interpretazione e di traduzione elaborano una relazione sull'utilizzazione dei servizi linguistici da presentare all'Ufficio di presidenza. Tale relazione comprende un'analisi dei servizi linguistici forniti in relazione alle domande presentate dagli utenti e dei costi sostenuti per fornire tali servizi.

Articolo 17

Misure transitorie a seguito di un allargamento

In attesa che le risorse consentano di assicurare un servizio integrale in una nuova lingua, possono essere previste misure transitorie di ripartizione delle risorse di interpretazione e di traduzione, tenendo conto delle risorse disponibili.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione, quale emendata, entra in vigore il 1° luglio 2019. Essa sostituisce il Codice di condotta del 16 giugno 2014.

Allegato: Regolamentazione applicabile al servizio di interpretazione personalizzato

Allegato 1

Regolamentazione applicabile al servizio di interpretazione personalizzato

1. Ambito di applicazione

I servizi di interpretazione possono essere messi a disposizione dei deputati a titolo individuale alle condizioni seguenti, sotto forma di un servizio di interpretazione personalizzato.

2. Utenti

- J I Vicepresidenti del Parlamento europeo, i Questori, i presidenti di commissione, i relatori, i relatori ombra, i relatori per parere, i relatori per parere ombra e i coordinatori dei gruppi politici del Parlamento europeo hanno diritto a utilizzare questo servizio.

3. Disponibilità e termini

- J Il servizio di interpretazione personalizzato è disponibile solo a Bruxelles e a Strasburgo durante i giorni lavorativi (e non durante le feste ufficiali o i giorni di chiusura ufficiali).
- J Le richieste devono essere presentate almeno 3 giorni lavorativi prima della data della riunione.
- J Il servizio sarà disponibile per tutte le lingue ufficiali eccetto il maltese e il gaelico.
- J Normalmente sarà utilizzata l'interpretazione consecutiva o sussurrata ("chuchotage"). Altre modalità, come l'interpretazione simultanea o la cosiddetta "valise" (interpretazione simultanea con l'utilizzo di attrezzature audio portatili), possono essere utilizzate solamente se lo decide la Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze; tale decisione sarà adottata in funzione delle risorse disponibili, degli impianti necessari e dei dettagli della richiesta. La teleconferenza o videoconferenza saranno possibili solamente se la Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze riceve la richiesta con un ampio preavviso in modo da poterne verificare la fattibilità. Questo servizio non sarà disponibile per l'interpretazione telefonica (Skype, ecc.) o l'interpretazione di filmati.

4. Aspetti logistici

- J Se è necessario utilizzare una sala diversa dall'ufficio del deputato, essa va prenotata dai collaboratori del deputato in conformità con la regolamentazione in vigore. Tutte le richieste sono detratte dalla dotazione del deputato, anche in caso di successivo annullamento.
- J Qualsiasi modifica del luogo, della data, dell'ora o delle lingue richieste sarà considerata come una nuova richiesta e sarà detratta dalla dotazione del deputato.
- J Ogni frazione d'ora sarà considerata come un'ora completa di lavoro.
- J I tempi di attesa dell'interprete nel luogo della riunione sono considerati come tempo di lavoro.

5. Condizioni di lavoro

- J Il superamento dell'orario della riunione previsto non può essere unilateralmente deciso dal deputato durante la riunione, in quanto l'interprete potrebbe essere assegnato ad un altro

deputato al termine del tempo previsto al fine di ottimizzare le risorse. Lo stesso dicasi per le modifiche del tipo di interpretazione o delle lingue utilizzate. Tali modifiche non dovrebbero essere negoziate in loco con l'interprete, ma dovrebbero essere discusse esclusivamente con il capo dell'unità Assunzione.

- J Per determinate riunioni di un'ora che richiedono l'utilizzo di due lingue, può essere sufficiente un solo interprete. Se la durata della riunione o il numero di lingue rende necessaria la presenza di più di un interprete, ciò sarà detratto dall'indennità del deputato. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze è l'unica competente per determinare il numero di interpreti richiesto. La dotazione è strettamente personale e non trasferibile e non può essere riportata da un anno all'altro.
- J Il deputato non può richiedere i servizi di un interprete specifico.
- J Agli interpreti non può essere chiesto di effettuare traduzioni scritte.
- J La dignità professionale dell'interprete deve essere rispettata in ogni momento.